



COMUNE DI CAGLIARI

S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

UFFICIO TURISMO

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2021 – BANDO SUPPLETIVO BIS

VISTI

- 1) il Regolamento per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16 ottobre 2018, d'ora in avanti per brevità: "Regolamento";
- 2) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 05/11/2021 con la quale:
 - è stato nuovamente riprogrammato l'utilizzo delle risorse residue destinate ai contributi per la promozione di iniziative a rilevanza turistica e per la promozione commerciale e artigianale e la valorizzazione delle produzioni locali ed è stata quindi prevista la pubblicazione di un bando suppletivo bis per l'anno 2021;
 - è stata demandata al Servizio competente l'adozione degli atti necessari a realizzare quanto sopra.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale per l'anno 2021 – Bando suppletivo bis.

L'assegnazione dei contributi avverrà con le modalità e con i criteri descritti negli articoli che seguono.

ART. 1 - FINALITÀ E RISORSE ECONOMICHE STANZIATE

Il Comune di Cagliari promuove e sostiene progetti o iniziative nell'ambito degli obiettivi generali della valorizzazione dell'offerta turistica e della promozione economica e commerciale.

In particolare, per l'anno 2021 – Bando suppletivo bis, sostiene la realizzazione delle sottoelencate Azioni, assegnando alle stesse complessivamente la risorsa economica di **euro 70.793,00, che viene suddivisa nel seguente modo:**

N.	SETTORE	AZIONE	Budget per azione
1	Promozione economico commerciale	1. "Interventi di illuminazione delle vie commerciali"	€ 30.793,00
		2. "Interventi per l'abbellimento delle vetrine delle vie commerciali"	
		3. "Interventi di animazione natalizia per la valorizzazione di siti di particolare interesse nel territorio comunale"	€ 40.000,00

ART. 2 - DESTINATARI, FINALITÀ DELL'AZIONE, RISERVE E CONTRIBUTO MASSIMO ASSEGNABILE

- 1) Per l'azione n. 1 denominata: "Interventi di illuminazione delle vie commerciali", la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'art. 6 del Regolamento operatori commerciali singoli o temporaneamente associati e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in euro 1.500,00 per ogni 100 metri di strada illuminata e per ogni 100 metri quadrati di piazza illuminata, con un

massimo di euro 10.000,00. Con tale azione, l'Amministrazione Comunale mira a sostenere, attraverso la parziale copertura delle spese, le iniziative di realizzazione di luminarie natalizie nelle vie cittadine nel periodo minimo dall'8 dicembre al 26 dicembre. L'obiettivo prefisso è quello di far in modo che gli operatori interessati si impegnino, per vie commerciali ulteriori rispetto a quelle già illuminate direttamente dall'Amministrazione, a animare la vita dei rispettivi siti con la realizzazione di luminarie natalizie proprie. **L'illuminazione proposta deve essere armonica rispetto all'illuminazione effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale; per tale motivo la contribuzione sarà erogata unicamente per le illuminazioni natalizie a luce bianca o gialla, calda o fredda.**

- 2) Per l'azione n. 2 denominata "Interventi per l'abbellimento delle vetrine delle vie commerciali", la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'art. 6 del Regolamento operatori commerciali singoli o temporaneamente associati e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in **euro 500,00** per ogni vetrina addobbata, con un massimo di **euro 1.500,00**. Con tale azione l'Amministrazione Comunale mira a sostenere, attraverso la parziale copertura delle spese, le iniziative di realizzazione di vetrine a esclusivo tema natalizio, tramite allestimenti, addobbi e luci, nelle vie cittadine del commercio.
- 3) Per l'azione n. 3 denominata "Interventi di animazione natalizia per la valorizzazione di siti di particolare interesse nel territorio comunale", la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'art. 6 del Regolamento operatori commerciali singoli o temporaneamente associati e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in **euro 40.000,00**. Con tale azione l'Amministrazione Comunale mira a sostenere, attraverso la parziale copertura delle spese, le iniziative di valorizzazione, attraverso attività di animazione a sfondo natalizio, di luoghi della Città particolarmente significativi.

La concreta attuazione delle iniziative rientranti nell'azione 3) "*Interventi di animazione natalizia per la valorizzazione di siti di particolare interesse nel territorio comunale*", anche in relazione alla attività di promozione e alla programmazione delle date e dei luoghi di svolgimento delle stesse, deve avvenire in accordo con il Comune di Cagliari e deve tendere a consentire una programmazione equilibrata tra le attività organizzate dall'Amministrazione comunale e quelle di iniziativa dei richiedenti.

Alla data di pubblicazione del presente bando, i richiedenti il beneficio devono essere costituiti da almeno un anno, salvo il caso di forme associative composte per almeno il 65% da aderenti costituiti a loro volta da almeno un anno.

Ciascun partecipante può presentare non più di una domanda di contributo per ciascuna azione e, comunque, non più di due domande complessive.

Nel caso di presentazione da parte del medesimo soggetto di domande superiori al numero massimo consentito sono valutate solo le prime presentate secondo l'ordine di registrazione assegnato dal Protocollo informatico dell'Ente a ciascuna istanza.

Per una medesima iniziativa comunque denominata, realizzata mediante l'intervento di più soggetti richiedenti, l'amministrazione comunale può erogare più di un contributo (non al medesimo soggetto, che quindi potrà presentare una sola domanda per evento) ma, in tal caso, la somma del loro ammontare non può superare il valore massimo concedibile indicato, per ciascuna azione, nell'elenco numerato che precede (punti da 1 a 3).

Non possono partecipare al presente bando e, in caso di partecipazione, sono esclusi dalla valutazione, i soggetti che, per ragioni agli stessi imputabili, nei 24 mesi precedenti abbiano rinunciato al contributo concesso.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del Regolamento. Non sono prese in esame istanze non aderenti alle prescrizioni del predetto articolo 7. In particolare, non sono ritenute ammissibili le istanze non coerenti con le finalità enunciate nel regolamento e non attinenti ai programmi adottati dal Comune di Cagliari, quelle che non indicano con chiarezza gli obiettivi e i potenziali destinatari, o quelle riconducibili al mero svolgimento delle attività imprenditoriali del soggetto. Non sono inoltre considerate ammissibili le istanze relative a iniziative con scopo di lucro o non aventi carattere pubblico o non direttamente legate alla città di Cagliari, come stabilito dal comma 4 del citato articolo 7.

Le domande devono pervenire entro **le ore 23:00 del 22.11.2021**.

Sono considerate pervenute fuori termine le domande che, sebbene inviate via pec entro la scadenza sopra indicata, risultino consegnate alla casella di destinazione successivamente alla stessa. **Le domande fuori termine saranno valutate unicamente nel caso in cui, al termine della valutazione delle domande pervenute nei termini, residuino ancora somme disponibili. Per ragioni connesse agli adempimenti contabili relativi all'anno in corso non saranno comunque valutate, anche in caso di somme residue ancora disponibili, domande pervenute oltre il termine del 05/12/2021.**

Le domande, inoltre:

- devono essere redatte **in conformità alla "Scheda Progetto", specificamente predisposta per ciascuna Azione, allegata al presente bando per farne parte integrante e sostanziale;**
- **devono essere spedite esclusivamente via pec al seguente indirizzo:** pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it

Se un soggetto presenta più domande (se ne possono presentare al massimo due, purché relative a azioni differenti) deve avere cura di tenere rigorosamente separate le stesse al fine di acquisire due differenti numeri di protocollo e, pertanto, deve assicurarsi di recapitarle con due differenti trasmissioni, al fine di escludere ogni possibile confusione. Sono escluse dalla valutazione tutte le istanze fatte pervenire con modalità differenti dalla presente prescrizione obbligatoria.

ART. 4 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

I contributi concessi a seguito del presente bando finanziano **esclusivamente** le attività, o la parte di esse, realizzate nel periodo natalizio **2021**.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Sulle domande presentate il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo effettua una prima istruttoria, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell'istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica, in un termine congruo.

Il perfezionamento è ammesso per una sola volta e non può riguardare elementi relativi al contenuto della scheda progetto.

Non sono trasmesse alla Commissione, e pertanto **sono escluse dalla valutazione**, le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.

Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione d'ufficio dell'istanza.

I casi di esclusione sono elencati al successivo articolo 9.

ART. 6 - VALUTAZIONE, IDONEITÀ DEI PROGETTI E QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO.

Le domande complete e regolari sono valutate dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, del Regolamento.

Sarà data precedenza, nella valutazione, ai soggetti che non hanno ottenuto contribuzioni con i bandi precedentemente pubblicati per il 2021; solo in caso che residuino somme, anche dopo la valutazione delle eventuali istanze pervenute tra la scadenza del 22/11/2021 e quella ultima del 05/12/2021, si procederà alla valutazione delle proposte presentate dai soggetti che hanno già avuto una contribuzione per l'anno corrente.

La Commissione valuta tutte e solo le domande che le sono trasmesse dal Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, risultate quindi regolari e complete a seguito della verifica formale.

Il giudizio della Commissione si esprime su ciascuno degli elementi di valutazione indicati nelle schede di valutazione riportate nell'articolo 7 e nei limiti del punteggio massimo specificamente indicato per ciascuno di essi.

I membri della Commissione possono operare anche separatamente e in seduta non congiunta. In tal caso ciascuno di essi, per ciascun progetto valutato, deve redigere una apposita scheda di valutazione. Il punteggio parziale e totale complessivo assegnato al progetto corrisponde alla media dei punteggi individuali attribuiti dai singoli commissari. Ciascuno di essi, se lo ritiene necessario, può chiedere la valutazione di uno o più progetti in seduta plenaria.

Le schede di valutazione sono diverse per ciascuna delle azioni e contengono l'indicazione dei criteri di valutazione e, per ciascuno, le modalità attraverso le quali la Commissione attribuisce il punteggio. Nei casi in cui non sia indicata, in riferimento a uno specifico criterio di valutazione, la modalità di determinazione del punteggio, la Commissione esprime il proprio giudizio sintetico descrittivo in termini numerici secondo le seguenti regole:

- insufficiente: 0
- sufficiente: 6
- più che sufficiente: 7
- buono: 8
- ottimo: 9
- eccellente: 10

Il voto assegnato in tal modo è poi riparametrato al numero massimo di punti disponibili, mediante l'applicazione della seguente formula matematica: punteggio assegnato in decimi diviso 10 e moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile per il singolo elemento di valutazione.

Il **punteggio totale complessivo**, ottenuto da ciascun progetto sommando i punti attribuiti per ciascuna sezione della relativa scheda di valutazione, è poi moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- punteggio compreso fra i 50 e i 59 punti complessivi: coefficiente 1,0
- punteggio compreso fra i 60 e i 69 punti complessivi: coefficiente 1,2
- punteggio compreso fra i 70 e gli 79 punti complessivi: coefficiente 1,4
- punteggio compreso fra gli 80 e gli 84 punti complessivi: coefficiente 1,6
- punteggio compreso fra gli 85 e i 89 punti complessivi: coefficiente 1,8
- punteggio compreso fra i 90 e i 94 punti complessivi: coefficiente 2,0
- punteggio compreso fra i 95 e i 100 punti complessivi: coefficiente 2,5

(in caso di punteggio con decimali, si arrotonderà all'unità inferiore per decimali sino a 0,50 e a quella superiore per decimali superiori).

Il punteggio così ottenuto costituisce il **punteggio finale complessivo** attribuito a ciascun progetto.

Sono giudicate idonee le istanze che ottengono un punteggio **totale** complessivo, prima quindi della moltiplicazione per i coefficienti di cui sopra, non inferiore ai 50 punti e che, comunque, nella sezione n. 1 della scheda di valutazione ottengano un punteggio non inferiore al 50% del punteggio massimo attribuibile a tale sezione.

Per tutte le azioni, il contributo economico è concesso, per l'intera somma richiesta da ciascun partecipante, relativamente ai soli progetti risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle somme stanziare per l'azione specifica.

I progetti idonei che non dovessero risultare finanziabili in prima istanza per insufficienza delle risorse disponibili per la specifica azione, potranno eventualmente essere recuperati qualora si rendessero successivamente disponibili risorse integrative, in tal caso anche con una ripartizione proporzionale delle somme aggiuntive.

Il contributo, in ogni caso:

- non può essere superiore all'80% delle spese **ammissibili** dell'iniziativa, risultanti dal piano finanziario preventivo presentato a corredo del progetto;
- non può essere superiore ai limiti massimi indicati, per ogni singola azione, al precedente articolo 2;
- non è cumulabile, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento, con eventuali contributi concessi da altri Servizi comunali per le medesime iniziative.

Poiché i progetti presentati sono finanziati a seguito della valutazione di una specifica Commissione e del punteggio che la stessa assegna sulla base di quanto contenuto nella specifica scheda di progetto, la modifica del progetto valutato, su aspetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio, comporta una nuova valutazione dello stesso progetto da parte della Commissione predetta, la quale può operare anche con valutazioni separate e non sincrone dei propri componenti.

La nuova valutazione è effettuata direttamente dal Servizio competente se la modifica incide unicamente su elementi oggettivi.

La nuova valutazione non può comportare l'incremento del punteggio originariamente concesso ma unicamente la sua conferma o la sua riduzione.

In quest'ultimo caso, il Servizio provvede alla corrispondente riduzione del finanziamento concesso ovvero, per l'azione n. 3, alla sua revoca qualora il nuovo punteggio assegnato dovesse risultare: inferiore al 50% del valore del punteggio massimo attribuibile alla prima sezione della scheda progetto ovvero inferiore ai 50 punti totali complessivi, come evidenziato nel presente articolo.

La nuova valutazione può essere disposta in qualunque momento e può avvenire anche in fase di liquidazione del finanziamento concesso.

Non si procede a nuova valutazione per le modifiche che il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo dovesse ritenere non rilevanti.

Il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese, anche in fase di rendicontazione della contribuzione assegnata, e di operare le eventuali conseguenti riduzioni sull'ammontare della stessa.

ART. 7 - SCHEDE DI PROGETTO

Per ciascuna delle tre azioni indicate all'articolo 1 del presente bando è predisposta una specifica scheda di progetto, nella quale sono indicate le sezioni e gli elementi di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi.

Le schede predette, allegate al presente bando per farne parte integrante e sostanziale, sono le seguenti:

Allegato B1)	Interventi di illuminazione delle vie commerciali
Allegato B2)	Interventi per l'abbellimento delle vetrine delle vie commerciali
Allegato B3)	Interventi di animazione natalizia per la valorizzazione di siti di particolare interesse nel territorio comunale

A ciascuna scheda di progetto corrisponde una scheda di valutazione, identificata con la lettera C, e che segue la medesima numerazione, nella quale sono definite le modalità di attribuzione dei punteggi.

ART. 8 - MARCHIO TERRITORIALE

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, i beneficiari dei contributi **devono utilizzare obbligatoriamente** in tutto il materiale promozionale della propria iniziativa **il marchio territoriale** del Comune di Cagliari che rende riconoscibile la "destinazione Cagliari", approvato con delibera della Giunta comunale n. 9/2012 e successive rettifiche approvate con delibere della Giunta comunale n. 76/2012 e n. 33/2013, secondo il relativo vigente manuale di utilizzo che è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, al link di seguito riportato:

<https://www.comune.cagliari.it/portale/it/servizio.page?contentId=SRV44942>

Il suddetto marchio territoriale deve essere sempre presente, e non può essere sostituito dall'apposizione dello stemma del Comune di Cagliari, che è indipendente dalla concessione di contributi e consegue invece alla concessione del patrocinio all'iniziativa.

In caso di irregolare utilizzo del marchio territoriale sono previste le seguenti sanzioni, in forma di riduzione del contributo concesso:

- riduzione del 20% per marchio presente solo su parte del materiale promozionale;
- riduzione del 30% per marchio graficamente non corrispondente a quanto previsto nel relativo manuale di utilizzo.

In caso, invece, di mancato utilizzo in assoluto del marchio territoriale, il beneficiario decadrà dal contributo, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento.

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla valutazione e quindi non sono trasmessi all'esame della Commissione di valutazione e non partecipano alla ripartizione dei contributi:

1. i progetti trasmessi e/o presentati con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente bando;
2. i progetti non coerenti con le finalità enunciate nel regolamento e non attinenti ai programmi adottati dal Comune di Cagliari, quelli che non indicano con chiarezza gli obiettivi e i potenziali destinatari, o quelli riconducibili al mero svolgimento delle attività imprenditoriali del soggetto;

3. i progetti relativi a iniziative con scopo di lucro o non aventi carattere pubblico o non direttamente legati alla città di Cagliari (articolo 1, comma 3 del Regolamento);
4. i progetti che non sono stati redatti in conformità alla relativa "Scheda Progetto" allegata al presente bando, corrispondente all'azione cui si aderisce;
5. i progetti presentati dai soggetti esclusi dalla concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento;
6. i progetti presentati da soggetti differenti da quelli previsti, per ciascuna azione, al precedente articolo 2;
7. i progetti presentati da soggetti costituiti da meno di un anno, alla data di pubblicazione del presente bando, salvo il caso di forme associative composte per almeno il 65% da aderenti costituiti a loro volta da almeno un anno;
8. i progetti presentati dai soggetti che, per ragioni agli stessi imputabili, nei 24 mesi precedenti abbiano rinunciato al contributo concesso;
9. i progetti che prevedono una richiesta di finanziamento superiore al valore massimo del contributo assegnabile definito, per ciascuna azione, all'articolo 2, numeri da 1 a 3;
10. i progetti che, nella parte entrate del piano finanziario, prevedono una partecipazione comunale superiore all'80% delle spese **ammissibili** indicate nella parte spese del medesimo piano finanziario;
11. i progetti che prevedano la realizzazione di attività in periodi non relativi al periodo natalizio 2021;
12. i progetti che non siano stati integrati entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall'ufficio nella relativa comunicazione;
13. nel caso in cui un soggetto presenti più di un progetto: i progetti presentati in numero superiore al massimo consentito e i progetti non presentati singolarmente; pertanto, se un soggetto presenta più di un progetto, sono esclusi tutti i progetti presentati con una stessa spedizione.

ART. 10 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non definito dal presente bando si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16 ottobre 2018. Il regolamento può essere consultato sul sito istituzionale accedendo attraverso il seguente link:

<https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC659853I>

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pec: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

I quesiti relativi al presente bando devono essere richiesti **entro 5 giorni** dalla pubblicazione dello stesso; le risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 2 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione. Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in data successiva a quella sopra indicata.

Al fine di rendere agevole l'individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la parola "QUESITO" scritta con caratteri maiuscoli.

ALLEGATI:

- schede di progetto da B1 a B3;
- schede di valutazione da C1 a C3;
- informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.